

Rottamazione dei ruoli al rush finale

Il prossimo 30 aprile scade il termine per presentare la domanda di **rottamazione dei ruoli**, disciplinata dall'art. 1 commi 231 ss. della L. 197/2022.

Tale termine, infatti, non è stato prorogato dal DL 34/2023, che ha invece posticipato al 30 settembre i termini per fruire del ravvedimento operoso speciale e per la definizione delle liti pendenti.

La rottamazione dei ruoli ex L. 197/2022 è **più favorevole** delle precedenti: infatti, oltre alle sanzioni e agli interessi di mora, sono abbattuti tutti gli interessi compresi nei carichi nonché gli aggi di riscossione.

Sono quindi stralciati di diritto gli interessi da ritardata iscrizione a ruolo e gli aggi per l'intero, a differenza delle versioni precedenti, in cui erano abbattuti i soli **interessi di mora e gli aggi** corrispondenti alle somme abbattute.

La rottamazione riguarda i carichi consegnati all'Agente della riscossione dal 2000 al 30 giugno 2022, anche se derivanti da accertamenti esecutivi o da avvisi di addebito INPS.

Per quanto riguarda le Casse di previdenza private, vi rientrano solo i ruoli delle Casse che entro il 31 gennaio hanno deliberato in questo senso, come ad esempio la **Cassa forense** e la Cassa dei ragionieri (la Cassa dei dottori commercialisti, invece, non si è avvalsa di questa facoltà, quindi i relativi ruoli non sono rottamabili).

Tra le esclusioni degne di nota figurano i carichi riguardanti i dazi doganali e l'IVA all'importazione, mentre dovrebbero rientrare quelli sulle accise (la L. 197/2022 non ha riproposto una rottamazione specifica per questi carichi, come invece fatto dall'art. 5 del DL 119/2018).

Anche i ruoli inerenti a sanzioni non tributarie/contributive beneficiano della rottamazione, ad esempio quelle irrogate per violazioni del Codice della strada, ma in tal caso il beneficio consiste nello **stralcio degli interessi**, delle maggiorazioni ex art. 27 comma 6 della L. 689/81 e degli aggi di riscossione.

Sul sito dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione è presente una funzionalità che consente di inoltrare richiesta per conoscere quali carichi sono rottamabili e il costo della rottamazione, in via anticipata.

La domanda va presentata, a pena di decadenza, entro il 30 aprile 2023 utilizzando l'applicativo messo a disposizione sul sito **dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione** (utilizzabile anche da chi non è in possesso della c.d. identità digitale).

Non è possibile presentare domanda via PEC, salvo lo specifico caso dei debitori sottoposti a procedura di sovraindebitamento.

Devono presentare domanda anche coloro i quali hanno optato per una precedente rottamazione e sono decaduti, non essendoci una riliquidazione d'ufficio delle rate.

La domanda va presentata altresì quando la rottamazione non ha costi, il che si verifica per i carichi relativi a **sole sanzioni o a soli interessi**.

Nella domanda, come di consueto, bisogna impegnarsi a rinunciare ai giudizi pendenti e si manifesta la volontà di pagare ratealmente, in massimo 18 rate.

Le somme verranno liquidate d'ufficio entro il 30 giugno 2023.

Fermo il termine del 30 aprile 2023 è possibile presentare **distinte domande** di rottamazione dei ruoli.

Ogni domanda, è bene precisarlo, dà luogo a un distinto piano di rateazione quindi se si decade da un piano la rottamazione

viene meno solo per esso e non anche per gli altri, relativamente ai quali si stanno pagando le rate per intero e nei termini.

La scelta di dividere i piani di dilazione può servire, ad esempio, per “blindare” il **DURC**.

Se ci sono carichi INPS, il debitore può presentare domanda e pagarli tutti subito, scongiurando così l’evenienza che questo venga meno per effetto di successivi inadempimenti nei pagamenti.

È possibile, sempre entro il 30 aprile, integrare una domanda già presentata cambiando la **modalità di pagamento** (da in unica soluzione a rateale o viceversa).

La rottamazione si perfeziona con il pagamento di tutte le rate, sicché l’inadempimento, anche esiguo, in relazione al pagamento di una sola rata causa la decadenza e la **riemersione del debito** a titolo di sanzioni, interessi e aggi.

È tuttavia possibile fruire ancora della dilazione delle somme ai sensi dell’art. 19 del Dpr 602/73.

Possibile sapere in anticipo il costo e diversificare le domande

Rammentiamo che la rottamazione riguarda i soli carichi affidati all’Agente della riscossione “nazionale”, non quindi gli accertamenti esecutivi e le ingiunzioni fiscali degli enti che **riscuotono in proprio** o mediante concessionario locale.

Trattasi di una evidente e ingiustificata disparità di trattamento, che, anni fa, era stata ritenuta costituzionalmente legittima in ragione dell’esigenza di sopprimere la vecchia Equitalia S.p.a. in vista del subentro dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione (Corte Cost. 14 febbraio 2018 n. 29), esigenza che oggi non esiste più.

Il Dl 193/2016 aveva previsto la possibilità, per gli enti

territoriali, di **deliberare una loro rottamazione**, possibilità che non è stata riproposta né dal Dl 119/2018 né dalla L. 197/2022.

(MF/ms)